

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI

### ZHERMACK S.p.A.

#### 1) DEFINIZIONI

Nei rapporti disciplinati dalle presenti condizioni generali di acquisto (CGA) si intenderanno: **“Accettazione”**: dichiarazione espressa dell’Acquirente seguente alle sue verifiche di qualità del Prodotto. **“Acquirente”**: la società Zhermack S.p.A., P. IVA 00594630295, con sede in Via Bovazecchino 100 – 45021 Badia Polesine, Rovigo – Italia; **“Conferma d’Ordine” (CdO)**: il documento del Fornitore di conferma dell’OdA. **“Consegna”**: per i beni la consegna materiale all’Acquirente del Prodotto, per i servizi l’esecuzione degli stessi. **“Contratto”**: l’accordo, formale o non formale, tra Acquirente e Fornitore, integrato dalle presenti CGA. **“Eccedenza”**: la quantità di Prodotto fornita in eccedenza rispetto a quanto ordinato con l’OdA. **“Fornitore”**, la società o persona fisica che vende/fornisce all’Acquirente un bene o servizio. **“Imballaggio”**: ogni genere di confezionamento del Prodotto. **“Ordine di Acquisto” (OdA)**: il modello “ORDACQ” dell’Acquirente, integrato dalle presenti CGA. **“Parte/i”**: l’Acquirente ed il Fornitore, disgiuntamente o congiuntamente. **“Prezzo”**: il corrispettivo imponibile della fornitura. **“Prodotto/i”**: il bene o servizio di qualunque natura, rispettivamente venduto/fornito dal Fornitore all’Acquirente. **“Prodotto Chimico”**: ogni Prodotto di origine sintetica o naturale nella sua struttura originale o modificata.

#### 2) OGGETTO

Tutte le forniture di Prodotti all’Acquirente sono regolate esclusivamente dalle presenti CGA, con espressa deroga delle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.

#### 3) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Il Fornitore, con l’invio della CdO, accetta incondizionatamente le presenti CGA, dichiarando di ben conoscerle e prendendo atto che l’Acquirente non è obbligato da condizioni diverse se non preventivamente ed espressamente da questi accettate per iscritto.

#### 4) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Fornitore invia, con qualunque mezzo: lettera, fax, posta elettronica, attestante il mittente ed il tempo della spedizione, all’Acquirente la CdO, che si intende irrevocabile. L’Acquirente si riserva il diritto di revocare l’OdA fino al ricevimento della CdO. Le modifiche dell’OdA sono vincolanti solo se effettuate per iscritto dall’Acquirente e se, per ogni integrazione/modifica dell’OdA, il Fornitore invia all’Acquirente la rispettiva CdO. Il Fornitore accetta l’utilizzo di posta elettronica e fax per l’inoltro dell’OdA e delle successive modifiche, ai recapiti indicati per la ricezione dell’OdA. Il Fornitore ratifica l’operato di tutti i propri dipendenti e addetti che inviano la CdO. La CdO dovrà essere inviata ai recapiti dell’Acquirente indicati nell’OdA alla voce “Gruppo acquisti”.

Il diritto di proprietà sul Prodotto viene trasferito dal Fornitore all’Acquirente nel momento in cui quest’ultimo riceve la CdO e, se il Prodotto consiste in una cosa futura, nel momento in cui la stessa viene ad esistenza.

#### 5) DIRITTO DI RECESSO

L’Acquirente ha il diritto di recedere dal Contratto, a propria insindacabile scelta, fino al momento dell’Accettazione del Prodotto, con semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore con le modalità previste per l’OdA. Nel caso l’Acquirente eserciti il diritto di recesso, il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta di danni o risarcimenti, a qualsiasi titolo.

#### 6) CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.

#### 7) CONSEGNA

La Consegna avverrà conformemente a quanto indicato nell’OdA.

Salva deroga scritta nell'OdA, la Consegna sarà effettuata dal Fornitore all'Acquirente DDP Incoterms 2010 alla sede dell'Acquirente. Anche nel caso di applicazione di diverso Incoterm, il Fornitore si obbliga comunque a stipulare a proprie spese l'assicurazione anche per i rischi particolari tipici del Prodotto, tenuto conto del tipo di trasporto utilizzato.

In caso di Consegna a mezzo vettore, il Fornitore si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuto caricamento del Prodotto, con indicazione precisa dei dati del vettore, nonché ad adottare e far adottare ogni precauzione necessaria a mantenere inalterate le caratteristiche del Prodotto durante il trasporto.

Il Fornitore sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento del Prodotto, anche per causa a lui non imputabile, fino al momento dell'Accettazione del Prodotto da parte dell'Acquirente, anche nel caso di consegne ripartite e di deposito/immagazzinamento presso terzi, in attesa della Consegna.

Tutti i termini di Consegna indicati nell'OdA si intendono sempre come vincolanti ed essenziali nell'interesse dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. e, rispetto ad essi, non sono ammesse consegne anticipate o ritardate. In caso di ritardo nella Consegna anche di una parte soltanto del Prodotto ordinato, l'Acquirente avrà diritto, mediante comunicazione scritta al Fornitore, di risolvere il Contratto per intero o per quella parte relativa alle forniture le cui consegne non sono state fatte tempestivamente, senza necessità di messa in mora e, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni ulteriori, il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente di ogni danno e/o spesa derivante dalla ritardata o anticipata Consegna. La parte di Prodotto pronta per la Consegna prima che questa sia stata autorizzata, sarà conservata a cura e spese del Fornitore.

#### **8) DOCUMENTI E IMBALLAGGIO**

Il Fornitore si impegna ad assistere l'Acquirente per ogni richiesta di documenti, a ottenere e trasmettere tempestivamente all'Acquirente, a propria cura e spese, tutti i documenti necessari al fine dell'esportazione-importazione del Prodotto in conformità ai termini di Consegna convenuti, oltre a tutti i permessi, licenze e certificazioni relative al Prodotto, e limitatamente ad esso, anche se miscelato con altri prodotti, ed alla sua sicurezza necessari ai fini dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione, nonché della sua omologazione nel paese/paesi destinatari dell'esportazione, ed a mantenere indenne l'Acquirente per il mancato adempimento di tali formalità burocratiche.

Nel caso di Prodotti Chimici il Fornitore si impegna ad ottenere e trasmettere tempestivamente all'Acquirente, a propria cura e spese, le certificazioni relative alle analisi chimico/fisiche dei materiali e i documenti di controllo, quali analisi di laboratorio e dichiarazioni di conformità etc., nonché le schede tecniche aggiornate e la scheda di sicurezza aggiornata dopo ogni eventuale modifica delle stesse, identificando il numero di lotto di produzione del produttore e/o del Fornitore per le singole partite consegnate ed allegando il certificato di analisi per ogni singolo lotto di produzione, al fine di garantire la commerciabilità e sicurezza del Prodotto.

Il costo per l'Imballaggio è compreso nel Prezzo concordato per l'acquisto del Prodotto, salva deroga espressa per iscritto. In ogni caso, ove si tratti di vendita a peso, il costo dell'Imballaggio non potrà essere computato a peso al medesimo Prezzo del Prodotto.

L'Imballaggio sarà realizzato secondo le vigenti disposizioni normative e la migliore tecnica in funzione della tipologia e delle caratteristiche del Prodotto, nonché del tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando l'Acquirente da ogni responsabilità in caso di perdite od avarie determinate da trasporti o manipolazioni non accurate. Il Fornitore si impegna a dare esatta esecuzione alle eventuali indicazioni particolari sull'Imballaggio contenute nell'OdA.

Nel caso di fornitura su pallets, l'Acquirente si riserva il diritto di restituire i pallets entro il termine di un anno dalla Consegna, a spese del Fornitore.

#### **9) QUANTITÀ**

Ove la quantità di Prodotto fornito sia inferiore o superiore a quanto indicato nell'OdA, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare, in tutto od in parte, la Consegna e/o l'Accettazione del Prodotto ed il Fornitore dovrà provvedere all'immediato ritiro del Prodotto rifiutato, trovando applicazione quanto previsto al precedente art. 7 per il mancato rispetto dei termini di consegna.

L'Acquirente potrà acquistare l'Eccedenza alle stesse condizioni di vendita del Prodotto, inviando l'OdA al Fornitore. Nel caso contrario, l'Eccedenza è a disposizione del Fornitore per il ritiro, anche se provvisoriamente immagazzinata dall'Acquirente. Trascorsi 30 giorni dall'arrivo, ove l'Eccedenza non sia stata acquistata o ritirata, l'Acquirente potrà, a sua scelta, distruggerla, alienarla o tenerla a magazzino a spese del Fornitore. In ogni caso, nessuna responsabilità di custodia dell'Eccedenza potrà essere posta a carico dell'Acquirente.

In caso di discrepanza fra quantità dichiarata al momento della Consegna e quantità effettiva risultante dalla rettifica inventariale effettuata dall'Acquirente al termine dell'utilizzo del Prodotto, rettifica che fa fede tra le Parti, l'Acquirente invierà al Fornitore nota di addebito pari al valore del Prodotto mancante al Prezzo indicato nella CdO. La mancata contestazione della nota di addebito entro quindici giorni dalla sua trasmissione al Fornitore comporta l'Accettazione della stessa.

### **10) GARANZIE**

Il Fornitore garantisce che il prodotto fornito è realizzato nel rispetto di tutte le norme nazionali italiane e comunitarie applicabili.

Il Fornitore garantisce che il Prodotto fornito è realizzato in conformità alla descrizione indicata nell'OdA, alle specifiche tecniche dell'Acquirente, alle schede tecniche del Fornitore e/o alle analisi di laboratorio fornite con ogni singolo lotto o a altri documenti ritenuti necessari nell'uso comune, che non infrange privative di terzi, che non è sottoposto a vincoli di qualsiasi genere, reali od obbligatori, ed è quindi liberamente disponibile per l'Acquirente.

Il Fornitore garantisce di agire con diligenza professionale nell'esercizio della sua attività e che si tratta di un Prodotto sicuro, sicché, in condizioni di uso normale, non presenta alcun rischio oppure presenta rischi minimi, compatibili con l'impiego del Prodotto (anche a seguito della sua prevedibile lavorazione) o considerati accettabili nell'osservanza del livello più elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, con particolare riferimento al settore dentistico e ortodontico. Il Fornitore deve altresì fornire all'Acquirente le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale del Prodotto.

Il Fornitore garantisce il Prodotto contro ogni vizio o mancanza di qualità, che sia conseguenza di un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione.

Ove si tratti di Prodotti Chimici, in caso di mancata indicazione espressa della data di scadenza al momento della Consegna, la scadenza si intende coincidente con la fine del quinto anno solare dalla data di Consegna. Comunque, la scadenza del Prodotto non potrà mai essere inferiore ai due terzi della vita utile del Prodotto calcolata dalla data di produzione. Per gli Imballaggi, in caso di mancata indicazione espressa della data di scadenza del Prodotto al momento della Consegna, la durata si intende illimitata.

Il Fornitore si impegna a collaborare con l'Acquirente per gestire e risolvere qualsiasi eventuale contestazione, di clienti dell'Acquirente e/o di terzi, in Italia o all'estero, sul Prodotto.

Nel caso in cui il Fornitore non attui, in un tempo ragionevole, i rimedi necessari ai difetti, vizi, difformità e mancanze di qualità del Prodotto, o nel caso in cui questi rimedi, a causa di circostanze particolari, siano irrealizzabili per il Fornitore, l'Acquirente potrà provvedere a tali rimedi direttamente o incaricando un altro fornitore del settore a spese del Fornitore che avrebbe dovuto porre in essere i rimedi.

### **11) SPECIFICHE, VERIFICHE E DENUNCIA DI VIZI E DIFFORMITA' DEL PRODOTTO**

Il Fornitore si impegna a comunicare preventivamente qualsiasi cambiamento delle specifiche del Prodotto all'Acquirente, che si riserva di accettarle. Eventuali forniture di Prodotti, le cui specifiche dovessero risultare difformi da quelle concordate, potranno essere legittimamente rifiutate dall'Acquirente. L'Accettazione del Prodotto si considera avvenuta trascorsi quindici giorni lavorativi dal momento dell'ingresso del Prodotto nello stabilimento dell'Acquirente (farà fede il libro giornale di magazzino dell'Acquirente), durante i quali l'Acquirente eseguirà i test di qualità del Prodotto. Il Prodotto si intende conservato dall'Acquirente a spese e rischio del Fornitore fino alla sua Accettazione e, in caso di non conformità, fino al ritiro, ma resta a disposizione per

l'esecuzione di controanalisi e/o verifiche tecniche da parte del Fornitore per trenta giorni dalla denuncia di non conformità. La mancata esecuzione delle controanalisi/verifiche tecniche entro il termine indicato costituisce Accettazione delle analisi e della valutazione di qualità del Prodotto eseguite dall'Acquirente, mentre il mancato ritiro nel medesimo termine costituisce autorizzazione allo smaltimento/vendita/distruzione del Prodotto a spese del Fornitore.

L'Acquirente potrà contestare la qualità ed i vizi occulti del Prodotto, nel caso di non conformità all'OdA e/o alle analisi chimiche del lotto e/o alle schede tecniche del Fornitore e/o alle specifiche indicate dall'Acquirente e/o alle applicazioni industriali dell'Acquirente, sino all'inizio della lavorazione del Prodotto e comunque non oltre novanta giorni dalla scoperta.

Entro il 30 settembre di ogni anno l'Acquirente comunicherà al Fornitore il prospetto dei casi di non conformità riscontrati sul Prodotto fornito nell'anno solare precedente. La mancata contestazione del prospetto entro due mesi dalla sua trasmissione al Fornitore comporta l'Accettazione dello stesso, con addebito dei relativi costi, spese e danni.

Il Prodotto e/o la parte di Prodotto fornita, che non siano accettati dall'Acquirente, saranno immediatamente sostituiti o modificati a spese del Fornitore, a meno che l'Acquirente non preferisca acquistarli da altri fornitori a spese del Fornitore. Il Fornitore metterà il Prodotto sostitutivo a disposizione dell'Acquirente per una nuova valutazione di qualità.

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente tutti gli attrezzi, strumenti, strutture, servizi e materiali necessari ad eseguire le prove di qualità. Sia le prove di qualità, che un'eventuale Accettazione del Prodotto da parte dell'Acquirente non solleva, in nessun caso, il Fornitore dalle obbligazioni derivanti dal contratto, incluse senza limitazioni, le sue responsabilità per eventuali difetti del Prodotto che vengano successivamente riscontrati.

Il Fornitore collaborerà con l'Acquirente nell'attuazione di tutte le azioni necessarie per la verifica del Prodotto, affinché l'Acquirente possa operare tutti i controlli e le verifiche nel rispetto delle proprie procedure in materia di approvvigionamento, adottate ai sensi dell'art. 7.4 dalla normativa UNI EN ISO 9001:2008.

## **12) PREZZO E PAGAMENTO**

Il Prezzo del Prodotto si intende fissato sulla base dei listini approvati dall'Acquirente entro il 31 dicembre e valevoli per tutto l'anno solare successivo.

Il pagamento del Prezzo deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nell'OdA e, salvo diverso accordo sulla valuta, in Euro, salvo il diritto dell'Acquirente di corrispondere il Prezzo nella valuta del Fornitore alla quotazione del momento di scadenza del pagamento. Se il Prezzo del Prodotto deriva da quotazioni, listini o borsa valori, il Prezzo così rilevato alla data dell'OdA si intende come prezzo massimo, salva la possibilità per l'Acquirente di corrispondere il minor Prezzo risultante dalla quotazione del Prodotto al momento della scadenza del pagamento.

Il Fornitore invierà all'Acquirente una fattura corrispondente al quantitativo ed al Prezzo indicati nell'OdA, che riporti anche il codice, la descrizione del Prodotto fornito e la data di Consegna; in caso di difformità tra i dati indicati nell'OdA e nella fattura, prevale sempre il primo, anche se non vi sia stata contestazione della seconda.

Nel caso sia convenuto uno sconto o bonus al superamento di un quantitativo di Prodotto ordinato, il Fornitore emetterà nota di accredito a favore dell'Acquirente entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare in cui è maturato; in caso di mancata emissione di nota di accredito entro il termine indicato, l'Acquirente invierà nota d'addebito al Fornitore.

È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito e di emettere tratte per il pagamento del Prezzo. In ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate e il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro.

## **13) RISOLUZIONE**

L'Acquirente ha il diritto di risolvere, di pieno diritto, il rapporto contrattuale con il Fornitore in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento di una o più delle obbligazioni di cui agli Artt. 6-7-9-10-11-15-16-17-18. L'Acquirente avrà, altresì, il

diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di revocare gli OdA in corso, qualora abbia contestato per iscritto al Fornitore l'inadempimento di una qualsiasi obbligazione diversa da quelle indicate precedentemente ed il Fornitore non vi abbia posto rimedio entro il termine concesso nella diffida ad adempiere dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva altresì il diritto di recedere, senza preavviso alcuno, da qualsiasi rapporto con il Fornitore, qualora esso concedesse in subfornitura la realizzazione del Prodotto o fosse sottoposto a procedura concorsuale di qualunque natura.

#### **14) FORZA MAGGIORE**

Nel caso in cui l'Acquirente ed il Fornitore non siano in grado di adempiere una qualsiasi delle rispettive obbligazioni a causa di eventi imprevedibili quali, a mero titolo esemplificativo, incendi, inondazioni, guerre e scioperi, i cui effetti non potevano essere previsti, evitati o superati con l'uso della normale diligenza, essi non sono tenuti ad alcun risarcimento delle spese e dei danni. La Parte impossibilitata deve immediatamente informare l'altra per iscritto, stimando la probabile durata di tale impossibilità, ed è tenuta ad intraprendere ogni possibile iniziativa al fine di evitare ogni ulteriore ritardo e di procedere nell'adempimento delle sue obbligazioni. Qualora la causa ostativa durasse più di un mese, ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal Contratto senza obbligo di risarcimento nei confronti dell'altra.

#### **15) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEL KNOW-HOW**

In conformità all'art. 39, sezione 7, degli accordi TRIPS e all'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni) il Fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservate ed a non rivelare o rendere pubbliche a terzi estranei al Contratto tutte le notizie inerenti al know-how, nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell'ambito aziendale dell'Acquirente, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell'esecuzione del Contratto e delle visite aziendali, ivi comprese le notizie relative alla composizione dei prodotti, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all'organizzazione della produzione e dell'azienda, ai servizi resi dalla società, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all'andamento della società, ai rapporti con i terzi e così via. Le notizie sopra definite devono intendersi riservate e non utilizzabili né direttamente né indirettamente dal Fornitore, se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad adottare ogni ragionevole precauzione per tenere tali informazioni segrete, comunicandole solo ai propri dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti, che dovranno necessariamente conoscerle per l'esecuzione del Contratto, vincolandoli al rispetto dei termini e delle condizioni della presente clausola. Nel corso della durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione il Fornitore non rivelerà, pubblicherà o divulgherà, copierà, imiterà o utilizzerà in qualsiasi modo una qualsiasi parte del know-how di proprietà dell'Acquirente. Il Fornitore garantisce di non essere a conoscenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale appartenenti a terzi, con cui i beni o servizi forniti possano interferire. In ogni caso, il Fornitore terrà l'Acquirente indenne da eventuali pretese avanzate da terzi e fondate sull'asserita violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale loro spettanti verificatasi nel corso dell'effettuazione del servizio o della fornitura del Prodotto.

#### **16) ASSICURAZIONI, PERMESSI, MISURE DI SICUREZZA**

Il Fornitore si impegna a provvedere alle coperture assicurative di legge per l'attività dei suoi operatori, dipendenti e collaboratori, a rispettare i rispettivi contratti di lavoro, nonché a consentire all'Acquirente di verificarne il rispetto, mettendo a disposizione dell'Acquirente tutta la documentazione relativa.

#### **17) RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI ALLE PERSONE E PER DANNI ALLE COSE**

Il Fornitore si impegna a tenere indenne l'Acquirente ed a stipulare adeguata polizza assicurativa per qualsiasi evento e conseguenza patrimoniale derivante da eventuali azioni di terzi e relativi all'ipotesi di responsabilità per danno da prodotto difettoso. Il Fornitore si impegna a non opporsi all'estromissione dell'Acquirente da un eventuale procedimento giudiziario per tale titolo.

#### **18) PREVENZIONE REATI EX D.LGS 231/01 E CLAUSOLA ETICA**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Acquirente ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni in materia di responsabilità degli enti per fatti dipendenti da reato (il "Modello") e del relativo Codice Etico, le cui norme sono vincolanti per le Parti e costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti GGA.

Un estratto del Modello e il Codice Etico sono disponibili sul sito internet [www.zhermack.com](http://www.zhermack.com). Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente fornirà la versione integrale del Modello.

La violazione da parte del Fornitore di una delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01, nel Modello o nel Codice Etico dell'Acquirente costituirà inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e attribuirà all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

#### **19) PRIVACY**

Con l'Accettazione delle presenti CGA il Fornitore autorizza il trattamento dei dati personali ed attesta il ricevimento dell'informativa ex Art. 13 del D.Lgs. n.196/03.

#### **20) LINGUA**

La versione originale delle presenti condizioni generali è in lingua italiana. Nel caso di traduzione in altra lingua, ove sorgano contestazioni in ordine all'interpretazione di queste CGA, il testo di riferimento è quello italiano.

#### **21) LEGGE APPLICABILE**

Il Contratto, integrato dalle presenti CGA, ed il rapporto che ne deriva sono disciplinati dalla legge italiana e dalle norme dell'Unione Europea.

#### **22) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, o comunque relativa od occasionata dal Contratto, sarà competente il foro di Verona con esclusione di ogni altro, anche alternativo o concorrente.

**Per approvazione specifica degli artt.: 3 (ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO), 4 (CONCLUSIONE DEL CONTRATTO), 5 (DIRITTO DI RECESSO), 7 (CONSEGNA), 8 (DOCUMENTI E IMBALLAGGIO), 9 (QUANTITÀ), 11 (SPECIFICHE, VERIFICHE E DENUNCIA DI VIZI E DIFFORMITA' DEL PRODOTTO), 12 (PREZZO E PAGAMENTO), 17 (RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI ALLE PERSONE E PER DANNI ALLE COSE), 18 (PREVENZIONE REATI EX D.LGS 231/01 E CLAUSOLA ETICA), 19 (PRIVACY), 20 (LINGUA), 21 (LEGGE APPLICABILE) e 22 (FORO COMPETENTE).**

**Il Fornitore**

---

## **INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della privacy”).**

Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali", di seguito "Codice della privacy"), desideriamo informare che, nel normale svolgimento dei rapporti contrattuali e nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy, la nostra Società ZHERMACK S.p.A. raccoglie e tratta dati personali che La/Vi riguardano.

Sono dati personali tutte le informazioni relative a persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni identificabili, anche indirettamente.

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, La informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali.**

I dati personali che La/Vi riguardano sono trattati, nell'ambito dell'ordinaria attività della nostra Società, per le sottodescritte finalità connesse e strumentali alla gestione ed organizzazione dei nostri rapporti con i fornitori:

(i) gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture; selezione in rapporto alle necessità dell'impresa);

(ii) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);

(iii) in generale, per il migliore e regolare svolgimento dei rapporti derivanti dai contratti in corso con i fornitori.

### **2. Categorie di dati personali oggetto di trattamento.**

I dati personali trattati sono tutti quelli connessi con l'esecuzione degli obblighi contrattuali e, in particolare: dati identificativi e fiscali, coordinate bancarie, informazioni economiche ed organizzative.

### **3. Modalità del trattamento.**

I dati che La/Vi riguardano sono raccolti prevalentemente presso di Lei/Voi e sono trattati, da addetti della nostra Società specificamente incaricati del trattamento e preposti alla gestione dei rapporti con i fornitori, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità del medesimo trattamento. Le modalità del trattamento garantiscono la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

### **4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di conferirli.**

In relazione alla natura dei dati e alle finalità del trattamento, il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali si deve ritenere necessario per l'esecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei contratti con i fornitori.

In mancanza di detto conferimento, pertanto, i contratti non potrebbero avere regolarmente corso.

## **5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati.**

In adempimento ad obblighi di legge o, comunque, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto la Società si trova nella necessità di comunicare a terzi alcuni dati personali che La/Vi riguardano.

In particolare, i Suoi/Vostri dati personali potranno essere comunicati agli uffici fiscali e a consulenti per l'eventuale assistenza in controversie.

Le predette comunicazioni avvengono in adempimento di obblighi di legge o di regolamenti ovvero per fare valere o difendere in giudizio un diritto.

Inoltre, per il migliore svolgimento dei propri obblighi contrattuali, la Società si trova nella necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati a banche ed istituti bancari.

Infine, la nostra Società, che fa parte di un Gruppo multinazionale, potrebbe a fini di necessario coordinamento comunicare i dati personali relativi alla svolgimento da parte Sua/Vostra di attività economiche (per esempio, settore merceologico di appartenenza, prodotti, condizioni economiche, ecc.) alle altre Società che fanno parte del nostro Gruppo. I trasferimenti di dati al di fuori della Unione Europea ove hanno sedi alcune Società del Gruppo avverranno nel rispetto dell'art. 43 del Codice della privacy.

I soggetti sopra indicati, ai quali i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati, tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Codice della privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento eseguito dalla nostra Società.

Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l'indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso il Responsabile del trattamento, all'indirizzo sotto indicato.

## **6. I diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del Codice della privacy.**

L'art. 7 del Codice della privacy conferisce agli interessati specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l'esercizio di questi diritti ci si può rivolgere al Responsabile del trattamento all'indirizzo sotto indicato.

## **7. Titolare e Responsabile del trattamento.**

Titolare del trattamento è ZHERMACK S.p.A., con sede in Badia Polesine (Rovigo), Via Bovazecchino n. 100. Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai fornitori è il Responsabile dell'Ufficio Contabilità Fornitori, al quale può rivolgersi per ottenere l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.